



COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

| | |
|--|--|
| N. 29 Data 28/11/13 | OGGETTO: Legge Regionale 05 agosto 1992, n. 34, art.25; Approvazione variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTC) vigente - adottata definitivamente con delibera di C.P. n. 136 del 05.12.2006 e parzialmente revocata con delibera di C.P. n. 6 del 26.04.2012 - e adozione variante agli articoli 16 e 17 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PTC. |
|--|--|

L'anno duemilatredici il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 17.00 presso Sala Consiliare di Palazzo San Filippo - Ascoli Piceno in seduta Ordinaria Pubblica di Seconda convocazione, convocato nei modi e termini di legge, si è riunito il CONSIGLIO PROVINCIALE. All'appello risultano presenti i seguenti Consiglieri:

| Nominativo | | | | P | A | Nominativo | | | | P | A |
|------------|--------------------------------|---|---|---------------------------|---------------------|------------|---|--|--|---|---|
| 1. | CELANI PIERO - PRES. PROV. | X | - | 14. | GIONNI DOMENICO | X | - | | | | |
| 2. | FALCIONI ARMANDO - PRES. CONS. | X | - | 15. | ILLUMINATI GABRIELE | X | - | | | | |
| 3. | ANGELINI EMANUELE | X | - | 16. | MANDOZZI EMIDIO | X | - | | | | |
| 4. | ASSENTI ANDREA | X | - | 17. | MENZIETTI BRUNO | X | - | | | | |
| 5. | BIANCHINI BRUNO | X | - | 18. | MERCURI GIUSEPPE | X | - | | | | |
| 6. | BINARI MASSIMILIANO | X | - | 19. | POLI GIOVANNI | X | - | | | | |
| 7. | BRUGNI MASSIMILIANO | X | - | 20. | ROSSI MASSIMO | X | - | | | | |
| 8. | CARDILLI ANDREA | - | X | 21. | ROSSI RAFFAELE | X | - | | | | |
| 9. | CIARALLI CAMILLO | X | - | 22. | SILVESTRI GIOVANNI | X | - | | | | |
| 10. | CITERONI LUIGI | X | - | 23. | TASSOTTI RAFFAELE | - | X | | | | |
| 11. | CORRADETTI SERGIO | - | X | 24. | TORQUATI GIUSEPPE | X | - | | | | |
| 12. | D'ANGELO LUCIO | X | - | 25. | TRAVAGLINI LUIGI | X | - | | | | |
| 13. | D'ERASMO PAOLO | X | - | Totali: presenti, assenti | | 22 | 3 | | | | |

Rappresentante degli immigrati (art. 8, 7° c., dello Statuto)

| | | |
|--------------|---|---|
| Jabir Khalid | X | - |
|--------------|---|---|

Sono presenti gli Assessori: Antonini Andrea Maria, Crescenzi Vittorio, Mariani Giuseppe, Petrucci Alessandro, Piunti Pasqualino

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gracco Vittorio Mattioli

Il Presidente del Consiglio, Falcioni Armando, constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e nomina gli scrutatori nelle persone dei Consiglieri: Assenti Andrea, Bianchini Bruno, Binari Massimiliano

PIAZZA SANCA ANNULATA



CONSIGLIO PROVINCIALE - Seduta del 28 Novembre 2013

OGGETTO: Legge Regionale 05 agosto 1992, n. 34, art.25; Approvazione variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTC) vigente - adottata definitivamente con delibera di C.P. n. 136 del 05.12.2006 e parzialmente revocata con delibera di C.P. n. 6 del 26.04.2012 - e adozione variante agli articoli 16 e 17 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PTC.

In continuazione di seduta **punto n.4** all'O.d.G.

Al **punto n. 1:** Nessuna variazione (**presenti n.22**);

Al **punto n. 2:** Nessuna variazione (**presenti n.22**);

Al **punto n. 3:** Nessuna variazione (**presenti n.22**);

Il Presidente del Consiglio Armando Falcioni pone in discussione la proposta di deliberazione, che di seguito si riporta:

66999999

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO PROVINCIALE


Oggetto: Legge Regionale 05 agosto 1992, n. 34, art.25; Approvazione variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTC) vigente - adottata definitivamente con delibera di C.P. n. 136 del 05.12.2006 e parzialmente revocata con delibera di C.P. n. 6 del 26.04.2012 - e adozione variante agli articoli 16 e 17 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PTC.

«*****»

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Provinciale n.209 del 17.12.2002 è stato approvato definitivamente il vigente Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) provinciale;
- con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 136 del 05.12.2006 si è proceduto all'adozione dello schema di variante generale al sopracitato PTC;
- con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 90 del 06.09.2007 è stata adottata definitivamente la variante al PTC, composta dai seguenti elaborati:
 - Relazione generale tecnico-illustrativa di variante;

- *Norme Tecniche di Attuazione modificate;*
- *Allegato C modificato - Elenco dei Centri e Nuclei storici, censimento e perimetrazione degli stessi;*
- *Allegato E modificato - Scheda tipo censimenti fabbricati in zona agricola;*
- *Allegato G - schema protocollo di intesa per la localizzazione di antenne ed impianti di telefonia mobile;*
- *Sistema insediativo - carta della distribuzione degli insediamenti industriali (TAV: 5-i);*
- *Sistema insediativo - carta della individuazione dei poli industriali di interesse provinciale (TAV: 6-i);*
- *Sistema insediativo - carta della distribuzione delle grandi strutture di vendita ed individuazione dei tratti critici della viabilità (TAV: 7-i);*
- *Sistema insediativo - stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante (TAV: 8-i);*
- *Proposte di Piano per il sistema infrastrutturale ed azioni in corso (TAV:1-pp);*
- *Analisi della rete di "mobilità dolce";*
- *Rete ciclabile di interesse provinciale.*
- *con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 6 del 26.04.2012 è stato deciso di revocare la variante al Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) adottata definitivamente dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 90 del 06.09.2007, con l'esclusione tuttavia di quanto previsto dalla variante adottata in materia di censimento dei fabbricati in zona agricola (art. 17 delle Norme Tecniche di Attuazione) e di interventi sui fabbricati esistenti in tale zona (art. 18);*
- *tale deliberazione di revoca parziale è stata trasmessa alla Regione con nota prot. N. 26780 del 14.06.2012 chiedendo quindi l'espressione dell'accertamento di conformità previsto dall'articolo 25 della L.R. 34/92 sui soli artt. 17 e 18 delle N.T.A. della variante adottata, così come parzialmente integrati con la delibera oggetto di trasmissione e non più in merito a tutti i sopra richiamati elaborati adottati definitivamente con delibera di C.P. n. 90 del 06.09.2007.*
- *con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 93 del 28.05.2013 l'istanza è parzialmente stata accolta ed è stato espresso il seguente parere di conformità ai sensi del comma 6 dell'articolo 26 della L.R. 34/92:*
 1. *E' accertato, senza rilievi, il rispetto delle normative e degli indirizzi statali e regionali in tema di programmazione socio-economica e territoriale da parte della variante al Piano Territoriale di Coordinamento (in seguito PTC) della Provincia di Ascoli Piceno, adottata con delibera del Consiglio provinciale n. 90 del 6/09/2007 e modificata a seguito della revoca parziale, di cui alla deliberazione del Consiglio provinciale n° 6 del 26/04/2012.*
 2. *E' accertata la conformità della variante al PTC della Provincia di Ascoli Piceno alle norme in materia di urbanistica, al Piano Paesistico Ambientale Regionale (PPAR) e al Piano d'Inquadramento Territoriale (PIT), subordinatamente all'adeguamento del PTC ai seguenti rilievi, da effettuare in sede di approvazione da parte dell'amministrazione provinciale e garantire il rispetto dell'art. 15 della legge Regionale n. 13/1990 e delle osservazioni contenute nella DGR n. 999 del 28/07/2008, relativamente agli art. 17 e 18 della variante al PTC:*
 - a. *(art.17): poiché la materia relativa al censimento dei fabbricati in zona agricola è anche di interesse regionale (ai sensi della legge n. 378 del*



- 24/12/2003, "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale"), i dati relativi al censimento dei fabbricati di cui all'art. 17 dovranno essere trasmessi alla Regione Marche;
- b. (art.18, comma 5): sostituire le parole "rispetto paesaggistico" con "rispetto dell'edificio" e, dopo le parole "scheda di censimento", aggiungere le parole "e comunque nel rispetto della distanza minima prevista dall'art. 15, comma 5, della L.R. n.13/1990";
3. La verifica di conformità, accertata con il presente atto, ai sensi dell'art. 25 comma 6 della L.R. n. 34, non concerne gli "indirizzi generali da sviluppare nella redazione del nuovo PTC di Ascoli Piceno" e gli emendamenti all'art.17, nuovi commi 5-6-7, introdotti dal Consiglio provinciale, con delibera n. 6 del 26/04/2012, in sede di approvazione della revoca parziale al PTC già adottato.

Evidenziato che in ordine agli emendamenti approvati dal Consiglio Provinciale in sede di revoca parziale la Regione, nel documento istruttorio del sopra richiamato decreto di espressione del parere di conformità ha rappresentato quanto segue: Dall'esame della delibera del Consiglio provinciale n.6 del 26/04/2012, di revoca parziale della variante del Piano Territoriale di Coordinamento adottata definitivamente con delibera di C.P. n. 90 de 06/09/2007, è emerso inoltre che, in sede di discussione dell'atto, il Consiglio Provinciale ha formulato alcuni indirizzi generali per la redazione del nuovo PTC e ha introdotto alcuni emendamenti correttivi nella parte non revocata del provvedimento deliberativo del 2007 (adozione del Piano), in particolare all'art.17, modificandone il comma 5 e introducendo due ulteriori nuovi commi.

In merito si ritiene che tali integrazioni, recentemente introdotte nell'atto iniziale adottato nel 2007, si configurino come ulteriori varianti al PTC vigente per le quali è richiesto, al fine della loro approvazione, l'esatto rispetto dell'iter procedurale (adozione, pubblicazione osservazioni, controdeduzioni, ecc.) stabilito dall'art. 26 della Lr. 34/1992. In carenza di tale iter procedurale non possono essere esaminate ai fini della conformità e non possono essere prese in considerazione nell'attuale procedimento.

Evidenziato altresì che, in considerazione di quanto rappresentato dalla Regione ed al fine di corrispondere comunque alle esigenze che hanno portato all'approvazione degli emendamenti da parte del Consiglio Provinciale, risulta necessario procedere all'adozione di una variante specifica alle NTA del PTC per l'inserimento di tali emendamenti nella normativa di piano.

Richiamati i seguenti comma 7, 8 e 9 dell'articolo 25 della L.R. 34/92:

- "7. La Provincia delibera l'approvazione del PTC entro sessanta giorni dal decreto regionale di conformità. La pubblicazione e il deposito avvengono in conformità a quanto previsto dal comma 2.
8. In caso di dichiarazione di non conformità, la Provincia si adegua ai rilievi della Regione entro il termine di centoottanta giorni dal ricevimento del relativo decreto.
9. Decorso tale termine la delibera di adozione del PTC esaurisce i propri effetti ed il piano deve essere riadattato dalla Provincia secondo quanto previsto dal presente articolo."



PROPONE AL CONSIGLIO PROVINCIALE

1. *di accogliere i rilievi formulati dalla Regione in sede di accertamento di conformità con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 93 del 28.05.2013 e pertanto di approvare le seguenti modifiche alle norme tecniche di attuazione (NTA) adottate:*
 - *nell'articolo 17, dopo il comma 6 viene aggiunto il seguente comma 7 "i dati relativi al censimento dei fabbricati in zona agricola dovranno essere trasmessi alla Regione Marche";*
 - *nell'articolo 18, al comma 5, le parole "rispetto paesaggistico" vengono sostituite con "rispetto dell'edificio" e, dopo le parole "scheda di censimento", vengono aggiunte le parole "e comunque nel rispetto della distanza minima prevista dall'art. 15, comma 5, della L.R. 13/90";*
2. *di approvare, ai sensi dell'articolo 25 della L.R. 34/92, la variante al Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) adottata definitivamente dal Consiglio Provinciale con deliberazione n.90 del 06.09.2007, così come parzialmente revocata con delibera di Consiglio Provinciale n.6 del 26.04.2012 - e con l'esclusione degli emendamenti proposti in tale sede - solamente dunque per ciò che concerne gli articoli 17 (censimento dei fabbricati in zona agricola) e 18 (interventi sui fabbricati esistenti) delle NTA adottate, con le modifiche sopra indicate;*
3. *di dare atto che - per effetto della revoca sopra citata - i soprarichiamati articoli 17 e 18 delle NTA adottate vanno in realtà a sostituire rispettivamente gli articoli 16 e 17 delle vigenti NTA del Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 209 del 17.12.2002;*
4. *di approvare pertanto, con riferimento al PTC vigente, i seguenti nuovi articoli 16 e 17 delle NTA:*

Art. 16**(Censimento dei fabbricati in zona agricola)**

- 1) *I Comuni che non siano già dotati di censimento dei fabbricati nelle zone agricole ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della L.R. 13/1990, redatto ai sensi del P.T.C., effettuano tale adempimento nell'ambito del Piano Regolatore Generale sulla base della scheda modificata ed allegata alla variante al P.T.C..*
- 2) *Le operazioni di censimento dovranno classificare gli edifici sulla base delle caratteristiche tipologico-architettoniche secondo le seguenti categorie:*
 - A1) *fabbricati di assoluto valore architettonico che conservano sostanzialmente integri i caratteri tipologici e formali dell'impianto edilizio originario, nonché i caratteri della cultura materiale che ha espresso i manufatti;*
 - A2) *fabbricati rurali tipici, rappresentativi delle tipologie classiche dell'agricoltura marchigiana;*
 - B) *fabbricati originariamente significativi, in quanto prodotti dalla*



stessa cultura che connota i fabbricati della categoria A), ma che hanno subito interventi modificativi di alcuni caratteri tipologici ed architettonici originari, ovvero manufatti più recenti che, per il loro inserimento nel contesto paesaggistico - ambientale, ne diventano un elemento caratterizzante indispensabile;

C) fabbricati costruiti o completamente ristrutturati a partire dal 1945 e privi dei caratteri di cui alle categorie precedenti, nonché eventuali altri fabbricati comunque privi di caratteristiche meritevoli di tutela di cui alle categorie precedenti.

- 3) Per i fabbricati della categoria C è prevista una scheda di censimento semplificata.*
- 4) Sulla base delle operazioni di censimento gli strumenti urbanistici generali comunali dettano le norme di tutela individuando, ove necessario, norme specifiche per la conservazione e valorizzazione dei particolari architettonici e tipologici presenti nei singoli edifici.*
- 5) Gli adempimenti di cui ai commi precedenti devono essere effettuati - per i comuni che non abbiano ancora adottato il P.R.G. in adeguamento al P.P.A.R. - in tale sede, mentre per i restanti Comuni entro sei mesi dall'approvazione della variante al P.L.C.. Trascorso tale termine non saranno ammesse varianti di alcun tipo agli strumenti urbanistici generali comunali che interessino zone agricole se non accompagnate dall'assolvimento di tali adempimenti.*
- 6) Per i Comuni dotati di censimento dei fabbricati nelle zone agricole ai sensi dell'articolo 15 comma 1, della L.R. 13/1990 che sia stato già adeguato al previgente P.T.C. è facoltativo adeguare il censimento alle presenti norme, fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 18.comma 7.*
- 7) I dati relativi al censimento dei fabbricati in zona agricola dovranno essere trasmessi alla Regione Marche*

Art.17

(Interventi sui fabbricati esistenti)

- 1) Per i fabbricati di categoria A) di cui all'art. 16 sono consentiti soltanto gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo, finalizzati a renderli più funzionali ed a migliorarne le caratteristiche igieniche, nonché gli interventi che, pur rientrando nell'ambito della ristrutturazione edilizia, non alterino le caratteristiche sia interne che esterne meritevoli di tutela individuate nelle relative schede di censimento.*
- 2) Per i fabbricati di categoria B) sono ammessi anche interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati ad eliminare od armonizzare le caratteristiche tipologiche ed architettoniche incongrue individuate nelle relative schede di censimento.*
- 3) In nessun caso è ammessa la demolizione e ricostruzione di tali edifici.*
- 4) L'eventuale ampliamento dei fabbricati delle categorie A) e B) è concesso nei limiti di cui all'art. 15 della legge regionale 8 marzo 1990, n. 13, soltanto se espressamente previsto dalla specifica*

normativa di Piano ed a condizione che nelle relative schede di censimento siano individuate precise indicazioni di carattere localizzativo, tipologico e formale.

- 5) *In relazione alle categorie A) e B) è vietata, ad eccezione degli ampliamenti di cui al comma 4, qualsiasi nuova costruzione all'interno del perimetro di rispetto dell'edificio individuato con la scheda di censimento e comunque nel rispetto della distanza minima prevista dall'art. 15, comma 5, della L.R. 13/90.*
 - 6) *Per i fabbricati di categoria C) sono consentiti tutti gli interventi edilizi.*
 - 7) *Nei Comuni che ai sensi del comma 6 dell'articolo precedente decidano di non adeguare il censimento, per i fabbricati di categoria A) e B) sono consentiti soltanto gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo, finalizzati a renderli più funzionali e a migliorarne le caratteristiche igieniche, nonché gli interventi edilizi minori per i quali la legge prevede la denuncia di inizio attività.*
 - 8) *Fino alla approvazione del censimento Comunale, per tutte le categorie dei fabbricati esistenti in zona agricola è ammesso soltanto l'intervento di cui al comma precedente.*
 - 9) *Sugli interventi di cui al presente articolo, fatta eccezione per quelli di ordinaria manutenzione, per gli interventi accessori sottoposti dalla legge a denuncia di inizio attività e per i fabbricati di categoria C), è richiesto sia nel periodo precedente l'approvazione del censimento, sia nel periodo successivo, il parere obbligatorio della commissione edilizia integrata dai due esperti in materia di beni ambientali e storico-culturali di cui all'art. 61 della L.R. 5 agosto 1992, n. 34.*
5. *di adottare nel contempo, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 34/92, le seguenti varianti alle NTA:*
- 1) *All'art. 16 delle N.T.A. si propone di sostituire il comma 5 nel modo seguente, nonché aggiungere i seguenti comma 6 e 7:*
 5. *Gli adempimenti di cui ai comma precedenti devono essere effettuati entro sei mesi dall'approvazione della variante al P.T.C.;*
 6. *Tali adempimenti potranno riguardare anche solo i fabbricati di tipologia A e B; in tal caso, a seguito dell'approvazione di detto censimento da parte del Comune - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 della L.R. 13/90 - per i fabbricati di categoria C i soggetti aventi titolo alla realizzazione di interventi edilizi hanno facoltà di provvedere autonomamente alla redazione della scheda tipo allegata alla variante al P.T.C.;*
 7. *Detto elaborato, sottoscritto da un professionista abilitato, deve essere allegato a corredo della domanda di permesso di costruire o di altro titolo abilitativo e produce gli stessi effetti del censimento comunale.*
 - 2) *All'art. 17 delle N.T.A. si propone di aggiungere al comma 8, dopo le parole "Fino alla approvazione del censimento Comunale", le parole, "di cui ai comma 5, 6 e 7 dell'art. 16".*



6. *di dare mandato al Dirigente del Servizio di provvedere ai successivi adempimenti previsti dall'art. 25 della L.R. 34/92 rispettivamente per la pubblicazione delle varianti al PTC approvate nel bollettino ufficiale della Regione Marche e per la pubblicazione ed il deposito di quelle adottate.*
7. *di dare atto che il presente atto non comporta oneri finanziari a carico del Bilancio Provinciale.*

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE,
PIANIFICAZIONE DI ASSETTO DEL TERRITORIO,
URBANISTICA ATTIVITÀ ESTRATTIVE
F.to Dott. Domenico Vagnoni**

66999999

Si dà atto che si assenta dall'aula il Segretario Generale, Dott. Gracco Vittorio Mattioli, assume le funzioni di Segretario il Vice Segretario Dott. Domenico Vagnoni. Escono dall'aula i Consiglieri Provinciali Ciaralli e D'Erasmus, con che il numero dei presenti Consiglieri scende a 20.

Illustra l'argomento il Presidente della Provincia, Ing. Piero Celani.

Durante la discussione sono intervenuti i seguenti Consiglieri: D'Angelo, Rossi Massimo.

INTERVENTI: *Omissis.*

Il Presidente del Consiglio Falcioni concede la parola al Presidente Celani che presenta un emendamento che di seguito si riporta:

“”””””””

Si propone di emendare il punto 5 della delibera “*Legge Regionale 05 agosto 1992, n. 34, art.25; Approvazione variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTC) vigente - adottata definitivamente con delibera di C.P. n. 136 del 05.12.2006 e parzialmente revocata con delibera di C.P. n. 6 del 26.04.2012 - e adozione variante agli articoli 16 e 17 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PTC*” nel seguente modo:

- al punto 1) sostituire “6 e7” con “8 e 9”;
- il comma 6 del punto 1) diventa “8”, ed il comma 7 del punto 1) diventa “9”

Il Presidente
F.to Ing. Piero Celani

Ascoli Piceno, 28/11/2013

“”””””””

Il Presidente Falcioni pone in votazione l'emendamento presentato dal Presidente Celani che, dai n.20 Consiglieri presenti, ottiene il seguente esito:

Consiglieri favorevoli: n.17
Consiglieri contrari: n. 3 (*Binari, Rossi Massimo e Illuminati*)
Consiglieri astenuti: n. /

L'EMENDAMENTO è approvato

Il Presidente del Consiglio Provinciale Armando Falcioni pone in votazione la riportata proposta di deliberazione, così come emendata, alla luce dell'approvazione dell'emendamento proposta dal Presidente Celani.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

VISTA la proposta di deliberazione così come emendata;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso per quanto di competenza dal Dirigente del Servizio Urbanistica, ai sensi dell'art. 49 del T.U. n° 267/2000, così formulato: "**favorevole**";

ACQUISITO il parere di regolarità contabile espresso in data 25/11/2013, per quanto di competenza, dal Dirigente del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del T.U. n° 267/2000, così formulato: "**non comporta valutazioni economico-finanziario**";

VISTO che la **VIII Commissione Consiliare** riunitasi il 25/11/2013 non ha espresso parere in merito;

Con votazione palese per alzata di mano dei n.20 Consiglieri presenti che dà il seguente risultato:

Consiglieri favorevoli: n.17
Consiglieri contrari: n. 3 (*Binari, Rossi Massimo e Illuminati*)
Consiglieri astenuti: n. /

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione emendata.

Con successiva votazione palese per alzata di mano dei n. 17 Consiglieri presenti che dà il seguente esito:

Consiglieri favorevoli: n.17
Consiglieri contrari: n. 3 (*Binari, Rossi Massimo e Illuminati*)
Consiglieri astenuti: n. /

Il presente atto è dichiarato **immediatamente esecutivo.**

**TESTO INTEGRALE MODIFICATO
DEGLI ARTICOLI 16 E 17 DELLE N.T.A. DEL P.T.C.
A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DELL'EMENDAMENTO
(in grassetto le modifiche)**

Art. 16

(Censimento dei fabbricati in zona agricola)

- 1) I Comuni che non siano già dotati di censimento dei fabbricati nelle zone agricole ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della L.R. 13/1990, redatto ai sensi del P.T.C., effettuano tale adempimento nell'ambito del Piano Regolatore Generale sulla base della scheda modificata ed allegata alla variante al P.T.C..
- 2) Le operazioni di censimento dovranno classificare gli edifici sulla base delle caratteristiche tipologico-architettoniche secondo le seguenti categorie:
 - A1) fabbricati di assoluto valore architettonico che conservano sostanzialmente integri i caratteri tipologici e formali dell'impianto edilizio originario, nonché i caratteri della cultura materiale che ha espresso i manufatti;
 - A2) fabbricati rurali tipici, rappresentativi delle tipologie classiche dell'agricoltura marchigiana;
 - B) fabbricati originariamente significativi, in quanto prodotti dalla stessa cultura che connota i fabbricati della categoria A), ma che hanno subito interventi modificativi di alcuni caratteri tipologici ed architettonici originari, ovvero manufatti più recenti che, per il loro inserimento nel contesto paesaggistico - ambientale, ne diventano un elemento caratterizzante indispensabile;
 - C) fabbricati costruiti o completamente ristrutturati a partire dal 1945 e privi dei caratteri di cui alle categorie precedenti, nonché eventuali altri fabbricati comunque privi di caratteristiche meritevoli di tutela di cui alle categorie precedenti.
- 3) Per i fabbricati della categoria C è prevista una scheda di censimento semplificata.
- 4) Sulla base delle operazioni di censimento gli strumenti urbanistici generali comunali dettano le norme di tutela individuando, ove necessario, norme specifiche per la conservazione e valorizzazione dei particolari architettonici e tipologici presenti nei singoli edifici.
- 5) ***Gli adempimenti di cui al comma precedenti devono essere effettuati entro sei mesi dall'approvazione della variante al P.T.C.;***
- 6) ***Tali adempimenti potranno riguardare anche solo i fabbricati di tipologia A e B; in tal caso, a seguito dell'approvazione di detto censimento da parte del Comune - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 della L.R. 13/90 - per i fabbricati di categoria C i soggetti aventi titolo alla realizzazione di***



interventi edilizi hanno facoltà di provvedere autonomamente alla redazione della scheda tipo allegata alla variante al P.T.C.;

- 7) **Detto elaborato, sottoscritto da un professionista abilitato, deve essere allegato a corredo della domanda di permesso di costruire o di altro titolo abilitativo e produce gli stessi effetti del censimento comunale.**
- 8) Per i Comuni dotati di censimento dei fabbricati nelle zone agricole ai sensi dell'articolo 15 comma 1, della L.R. 13/1990 che sia stato già adeguato al previgente P.T.C. è facoltativo adeguare il censimento alle presenti norme, fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 18.comma 7.
- 9) I dati relativi al censimento dei fabbricati in zona agricola dovranno essere trasmessi alla Regione Marche

Art.17

(Interventi sui fabbricati esistenti)

- 1) Per i fabbricati di categoria A) di cui all'art. 16 sono consentiti soltanto gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo, finalizzati a renderli più funzionali ed a migliorarne le caratteristiche igieniche, nonché gli interventi che, pur rientrando nell'ambito della ristrutturazione edilizia, non alterino le caratteristiche sia interne che esterne meritevoli di tutela individuate nelle relative schede di censimento.
- 2) Per i fabbricati di categoria B) sono ammessi anche interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati ad eliminare od armonizzare le caratteristiche tipologiche ed architettoniche incongrue individuate nelle relative schede di censimento.
- 3) In nessun caso è ammessa la demolizione e ricostruzione di tali edifici.
- 4) L'eventuale ampliamento dei fabbricati delle categorie A) e B) è concesso nei limiti di cui all'art. 15 della legge regionale 8 marzo 1990, n. 13, soltanto se espressamente previsto dalla specifica normativa di Piano ed a condizione che nelle relative schede di censimento siano individuate precise indicazioni di carattere localizzativo, tipologico e formale.
- 5) In relazione alle categorie A) e B) è vietata, ad eccezione degli ampliamenti di cui al comma 4, qualsiasi nuova costruzione all'interno del perimetro di rispetto dell'edificio individuato con la scheda di censimento e comunque nel rispetto della distanza minima prevista dall'art. 15, comma 5, della L.R. 13/90.
- 6) Per i fabbricati di categoria C) sono consentiti tutti gli interventi edilizi.
- 7) Nei Comuni che ai sensi del comma 6 dell'articolo precedente decidano di non adeguare il censimento, per i fabbricati di categoria A) e B) sono consentiti soltanto gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo, finalizzati a renderli più funzionali e a migliorarne le caratteristiche igieniche, nonché gli interventi edilizi minori per i quali la legge prevede la denuncia di inizio attività.
- 8) Fino alla approvazione del censimento Comunale **di cui ai comma 5, 6 e 7 dell'art.16**, per tutte le categorie dei fabbricati esistenti in zona agricola è



ammesso soltanto l'intervento di cui al comma precedente.

- 9) Sugli interventi di cui al presente articolo, fatta eccezione per quelli di ordinaria manutenzione, per gli interventi accessori sottoposti dalla legge a denuncia di inizio attività e per i fabbricati di categoria C), è richiesto sia nel periodo precedente l'approvazione del censimento, sia nel periodo successivo, il parere obbligatorio della commissione edilizia integrata dai due esperti in materia di beni ambientali e storico-culturali di cui all'art. 61 della L.R. 5 agosto 1992, n. 34.

PACIA BANCA ANZILATA





PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

medaglia d'oro al Valor Militare per attività partigiana

Allegato alla delibera di Consiglio Provinciale
n° 29 del 28-11-13
e composto di n° 1 pagine

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott. Domenico Vagnoni

Legge Regionale 05 agosto 1992, n. 34, art. 25; Approvazione variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTC) vigente - adottata definitivamente con delibera di C.P. n. 136 del 05.12.2006 e parzialmente revocata con delibera di C.P. n. 6 del 26.04.2012 - e adozione variante agli articoli 16 e 17 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PTC.

SERVIZIO: Procedimento di pianificazione di assetto AOC
territoriale, demaniale, attività di studio

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(ARTICOLO 49, COMMA 1, D.LGS. 267/2000)

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO:

FAVOREVOLE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(ARTICOLO 49, COMMA 1, D.LGS. 267/2000)

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO:

"NON CONFORTE VALUTAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA"

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

25/11/2013

Proposta approvata da GIUNTA/CONSIGLIO

Documento allegato alla corrispondente deliberazione

del _____

PAGNA BIANCA ANNULATA



PAGINA BIANCA ANNULATA

GENERALI
PER
1

La presente deliberazione si compone di n. 14 pagine, di cui n. 1 di allegati, che formano parte integrante della stessa.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Vice Segretario Generale

F.to Dott. Domenico Vagnoni

Il Presidente del Consiglio

F.to Dott. Falcioni Armando

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, in copia conforme, è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio On Line di questa Provincia il giorno - 5 DIC. 2013 e vi rimarrà in pubblicazione per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267.

Ascoli Piceno, li.....- 5 DIC. 2013.....

Il Vice Segretario Generale

F.to Dott. Domenico Vagnoni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione,

è divenuta esecutiva il giorno 28/11/2013
in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 , c. 4, D.Lgs. 267/2000)

ovvero

diverrà esecutiva il giorno #####
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 , c. 3, D.Lgs. 267/2000)

Ascoli Piceno, li.....- 5 DIC. 2013.....

Il Vice Segretario Generale

F.to Dott. Domenico Vagnoni

Per copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Ascoli Piceno, li.....- 5 DIC. 2013.....

Il Vice Segretario Generale

Dott. Domenico Vagnoni

